

Scicli, 13 giugno 2018



Scarica il documento

Conferenza Stampa
Piattaforma di trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi
Scheda informativa

Premessa

Con decreto n. 218 del 3 marzo 2016 il **Dipartimento Regionale della acque e dei rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia** approvò l'**Autorizzazione Integrata Ambientale** del "Progetto per l'ampliamento dell'attività di gestione dei rifiuti della piattaforma di trattamento e recupero di *rifiuti pericolosi e non* presso il comune di Scicli (RG) in c.da Cuturi *in variante allo strumento urbanistico*".

Conseguentemente l'area è stata trasformata d'ufficio da zona agricola a zona industriale (D5).

L'impianto dista in linea d'aria 1800 metri (km. 1,8) dal centro abitato di Scicli.

Il decreto, in una superficie di circa 40.000 mq., prevede la realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti di 200.000 (duecentomila) tonnellate annue - equivalenti a 800 tonnellate giornaliere (calcolate per 250 giorni lavorativi) - di cui 85.000 non pericolosi e 115.000 pericolosi (art. 5). L'elenco dei rifiuti previsti riempie tutto l'art. 6 del decreto, da pag. 15 a pag. 33.

Inoltre prevede che i TIR accedano all'impianto percorrendo la statale 115 e la provinciale n. 38 (localmente conosciuta come la strada di *Piano Ceci*), che è una vecchia e tortuosa strada di campagna (ma stupenda per gli squarci panoramici che offre), a suo tempo tracciata per muli e carretti, di fatto in disuso, a parte lo scarso traffico per le campagne locali.

Prevede ancora che le acque di scarico siano adeguatamente depurate (dichiara tra l'altro che l'impianto "*proposto per il trattamento delle acque oleose non appare sufficientemente idoneo*", art. 5, comma 9) prima di essere scaricate "*nel corpo idrico Fiumara di Modica*"(comma 8).

Il bacino *idrico della Fiumara di Modica*, in cui si prevede lo scarico delle *acque oleose* (subito a monte del centro urbano) delimita il lato ovest dell'abitato e sbocca - dopo qualche Km - nel mare di contrada Arizza, la spiaggia sabbiosa più grande del litorale di Scicli, a due passi dalla borgata di Donnalucata.

Inoltre proprio nelle vicinanze dell'ipotizzato scarico esiste *una delle fonti di approvvigionamento idrico della città*.

Il processo di trattamento dei rifiuti della prevista piattaforma, da quello che si evince dal decreto, prevede in uscita materiale riutilizzabile, che sarà avviato con i TIR ad altri impianti; sostanze

gassose e fumi, che si disperderanno nell'aria; sostanze liquide (le "acque oleose"), che confluiranno, come detto, nel bacino idrico Fiumara di Modica; e infine materiali inerti non riutilizzabili, che saranno avviati in discarica.

Tutta l'area è *a forte rischio sismico*.

La ditta interessata, la A.C.I.F, non sembra avere né i mezzi economici (capitale sociale 12.000 euro), né i supporti tecnici per realizzare e soprattutto gestire un impianto di tal fatta e di tale delicatezza; in caso di incidenti, sempre possibili, con quali risorse tecniche e mezzi finanziari sarà in grado di intervenire? Peraltro, nello scorso 16 gennaio 2018 è stato parzialmente revocato il finanziamento ottenuto dal MISE; e richiesta la restituzione di € 809.505,15, oltre interessi legali.

I deliberati degli organi di governo della città riguardo all'area

La trasformazione dell'area in sottozona D5 con il D.D.S. 218/2016, è fortemente confliggente con la volontà dell'amministrazione comunale di Scicli di assoluta tutela ambientale, culminata nella **direttiva di Giunta n. 72 del maggio 2014** e nella conseguente **delibera consiliare n. 5 del 19 gennaio 2015**, che trasforma l'area da E4 a E1 (zona agricola con particolari valenze ambientali e particolari tutele).

D'altra parte la direttiva di Giunta n. 72 /2014 e la conseguente deliberazione consiliare n. 5/2015 non giungono a caso: esse sono la naturale conclusione di un lungo processo decisionale che, almeno fin dal 2010 gli organi di governo della nostra città avevano deliberato relativamente all'area interessata. Si citano a tal riguardo:

19 -07 - 2010 - Delibera CC n. 52- Perimetrazione Parco degli Iblei.

02 -12- 2010 - Delibera GC n. 321 - Direttiva inserimento PTOP Parco Extraurbano Truncafila.

02 - 09 2013 - Delibera CC n. 57 Mozione indirizzo avvio procedure Parco Extraurbano Truncafila.

Irregolarità sostanziali e formali dell'impianto ACIF

Peraltro sia l'impianto esistente sia il progettato ampliamento autorizzato con D.D.S. 218/2016 sono conseguenti a procedure, autorizzazioni e interventi edilizi fortemente irregolari, oggetto di esposti e formali diffide, alcuni dei quali hanno già prodotto, come di seguito precisato, i primi interventi interdittivi.

Riportiamo di seguito i principali:

Irregolarità relative all'impianto esistente

1.1- In data 12/5/2009 a seguito di comunicazione di inizio attività del 16/04/2009, viene esitato il verbale del sopralluogo disposto dalla Provincia Regionale di Ragusa effettuato il 05/05/2009. Durante la visita, il funzionario provinciale aveva effettuato riprese fotografiche che evidenziavano lo stato dei lavori in corso all'interno della struttura/azienda ACIF. Dal verbale e dalle riprese fotografiche allegate si rileva che gli edifici erano oggetto di lavori di ristrutturazione in corso, eseguiti senza l'autorizzazione dei calcoli strutturali (ex art. 18 L.64/74, per edifici in zona sismica) rilasciata dal Genio Civile. Il verbale conclude *“ Si da parere positivo per la continuazione dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi ...”*. Dando dunque atto che vi è una attività in corso.

In definitiva, si osserva che il sopralluogo ha certificato:

- a) lavori edilizi non autorizzati dal Genio Civile di Ragusa con modifiche architettoniche della struttura originaria degli edifici adibiti a “pollaio” (sopraelevazione e realizzazione delle coperture);
- b) attività aziendale in corso, benché non ancora autorizzata dalla Provincia Regionale;
- c) l’inagibilità dell’immobile (l’agibilità verrà ottenuta in data 16/9/2013 con certificato n.18/2013).

In altre parole, la ditta ACIF alla data 05/05/2009 esercitava già l’attività non ancora autorizzata, in locali non agibili, modificati senza alcuna autorizzazione sismica rilasciata dal Genio Civile di Ragusa. Nonostante ciò la Provincia autorizzava l’inizio attività come richiesto dalla Ditta.

1.2- Autorizzazione 40/2011 SUAP, Comune di Scicli – L’autorizzazione è rilasciata nonostante parere contrario dell’UTC (“*non conformità urbanistica*”), che rileva come i nuovi materiali da trattare, che la ditta richiede, sono incompatibili con le norme del PRG in zone agricole, in quanto compresi tra quelli di cui al DPR 152/2006. La responsabile dell’ufficio rilascia comunque l’autorizzazione, dichiarando che “*le opere di che trattasi costituiscono ampliamento dell’attività già autorizzata*” (con la n. 1/2009 SUAP: “*impianto produttivo di riduzione volumetrica di manufatti in pet e polistirolo*”, n.d.r.), ma smentendo sé stessa quando, subito dopo, autorizza “*ad ampliare l’impianto di trattamento e riduzione reflui*”, di cui nella 1/2009 SUAP succitata non c’era traccia. Ulteriore smentita viene poi dal dirigente provinciale, che, nell’autorizzazione n. 18/2011, sulla scorta di quell’autorizzazione 40/2011 SUAP dice: “*Considerato che la presente comunicazione d’inizio attività produce modifica sostanziale delle operazioni di recupero della comunicazione di inizio attività precedente del 16-04-2009...*” (comunicazione conseguente alla succitata 1/2009 SUAP, n. d. r.) .

1.3- Autorizzazione n. 18/2011, con correzione n. 2/2012, prot. 4445, della Provincia Regionale di Ragusa. Si legge nell’oggetto: “*comunicazione d’inizio attività delle operazioni di recupero rifiuti non pericolosi*”. Si prende atto della 40/2011 SUAP (riportante integralmente il parere di “non conformità urbanistica” dell’UTC di Scicli) e tuttavia si dichiara che l’attività in oggetto “*non contrasta con le limitazioni e con i vincoli specifici e urbanistici del Comune di Scicli*”. Inoltre, “*vista la comunicazione d’inizio attività del 05/08/2011... assunta al protocollo al n. 0041646... con la quale il sig. Fiorilla Giovanni... in qualità di legale rappresentante della ditta A.Ci.F. servizi s.r.l...*” si dichiara titolare di un “*impianto di recupero e messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi...*” (non è dato sapere chi, come e quando lo aveva autorizzato ai rifiuti “pericolosi”!) autorizza l’inizio attività “*per effettuare le operazioni di recupero e messa in riserva nell’area autorizzata, utilizzando per l’attività R13-R2-R3-R5-R6 le seguenti tipologie di rifiuti pericolosi...*”.

Orbene, non solo ci si limita a prendere atto di una dichiarazione dell’interessato, senza verificare se e quale provvedimento autorizzativo ci fosse a monte, ma si va **ben oltre i propri poteri**. Infatti a seguito dell’emanazione del D.Lgs. n.4/2008, modificativo del D.Lgs. 152/2006 gli impianti dei rifiuti autorizzati in procedura semplificata devono essere sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità ex art. 20 del D.Lgs. n. 4/2008, qualora ricadano tra le tipologie di cui all’Allegato IV, parte seconda, del medesimo decreto, come è il nostro caso per le tipologie R2, R3, R5, R6. In altre parole per tali tipologie è richiesta l’AIA, di competenza regionale.

In effetti, sia pure con altre motivazioni, in data **06/09/2016 il Libero Consorzio di Ragusa ha disposto la cancellazione della Ditta dal Registro Provinciale dei Rifiuti, con contestuale divieto di prosecuzione attività** per mancato rinnovo della comunicazione che doveva essere inviata ai sensi del decreto 152/06. La nota è stata inviata dal dirigente del Settore 6, Ambiente ed Ecologia al SUAP di Scicli e alla Polizia Provinciale. Ai sensi della richiamata nota del Libero Consorzio tutti i rifiuti presenti nel sito in questione, quindi, dovranno essere rimossi, per l'attivazione dell'impianto l'azienda dovrà presentare una nuova istanza Autorizzazione Unica Ambientale.

1.4 **In data 18/04/18**, con nota prot. n.89460 del 18/04/18, Rep.n.48/2018 l'ufficio del Genio civile di Ragusa esprime diniego definitivo dell'autorizzazione di cui all'art.18 della Legge n 02.02.1974 N.64, e la revoca dell'attestazione di cui all'art. 32 della L.R. 19.05.03 prot. 167256 dell'11.08.17. La ditta pertanto non può fruire delle agevolazioni a costruire prima di ricevere approvazione dei calcoli antisismici.

In data 7/5/2018, con nota del Genio Civile di Ragusa, U.O. n. 8, prot. n. 0101405 del 7/05/2018, nella quale si riporta un lungo elenco di opere, *“Visto che i lavori di cui trattasi non risultano autorizzati da questo Ufficio ai sensi dell'art.94 del D.P.R. n. 380/2001 (ex art. 18 della legge 64/74)”* l'Ufficio decreta *“di sospendere i lavori abusivi di cui sopra immediatamente alla data della notifica della presente”* e *“fa presente che l'infrazione è stata denunciata alla Procura della Repubblica c/o Tribunale di Ragusa”*.

1.5- **In data 08/06/18** è stato reso noto che i Carabinieri del NOE (Nucleo Operativo Ecologico) di Catania hanno sequestrato l'impianto ACIF per *“illecita gestione dei rifiuti”*. Il provvedimento in pari data è stato convalidato dal GIP del Tribunale di Ragusa.

L'impianto esistente risulterebbe pertanto inficiato da gravi irregolarità, da abusi edilizi e da “illecita gestione dei rifiuti”. Si presume che anche il settore urbanistica dell'UTC di Scicli stia svolgendo accertamenti e interventi al riguardo.

Irregolarità relative alla procedura di rilascio dell'AIA

Altrettanto gravi e dirimenti appaiono gli aspetti relativi al rilascio dell'AIA, attraverso il citato D.D.S. 218/2016, che è a fondamento della *osservazione* del signor Fiorilla.

Tali aspetti sono stati analiticamente evidenziati nelle citate richieste di annullamento dell'AIA avanzate sia dal Sindaco del Comune di Scicli (22 maggio 2017) sia dal Comitato tutela della salute, dell'ambiente e del territorio di Scicli (01/03/2018). **Le suddette domande sono in corso di esame da parte degli uffici regionali competenti.**

Si richiamano qui di seguito i principali:

- a) Manca il parere del Sindaco di Scicli, che, essendo relativo alla salute pubblica, è **obbligatorio e non acquisibile con il silenzio-assenso**. Peraltro il Sindaco di Scicli (nella fattispecie la Commissione Straordinaria) non ha mai partecipato alle conferenze dei servizi.
- b) Manca il pronunciamento del Consiglio Comunale di Scicli (ancora la Commissione Straordinaria) sulla variante urbanistica, come richiesto sia dall'Ufficio Tecnico Comunale sia in sede di terza conferenza dei servizi.
- c) Manca il parere dell'ARPA – Struttura Territoriale di Ragusa, a tutela dell'ambiente, parere anch'esso **obbligatorio e non acquisibile con il silenzio-assenso**. In effetti il D.D.S. 218/2016 dichiara che il parere è stato favorevolmente espresso, ma si tratta (a voler essere generosi) di un grossolano errore di interpretazione, come precisato dalla stessa ARPA con note n.15621 del

14/03/2016 e n. 26597 del 29/04/2016, con le quali ha inutilmente chiesto la rettifica in autotutela del decreto. L'ARPA inoltre in sede di conferenza dei servizi aveva dichiarato che il progetto esaminato in sede di procedura AIA aveva subito tante di quelle modifiche, che sarebbe stato necessario sottoporlo ad altra VIA.

d) Manca la V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica), assolutamente obbligatoria, visto che la nuova destinazione urbanistica esprime un livello di rischio ambientale assai superiore rispetto allo stato di fatto.

e) Manca il parere della Sovrintendenza sia relativamente all'incidenza dell'impianto sul paesaggio agrario (cfr. il Piano Territoriale Paesistico della provincia di Ragusa) sia ai "punti e percorsi panoramici" della viabilità storica di accesso all'impianto stesso. Al riguardo c'è inoltre da osservare che la viabilità di accesso (SP 94) è assolutamente inadeguata alle dimensioni e alle caratteristiche del flusso veicolare previsto.

f) Manca la valutazione della compatibilità idraulica da parte del Genio Civile, valutazione obbligatoria visto che il progetto prevede lo sversamento dei reflui nel torrente Modica – Scicli.

g) Non sussiste il requisito preteso dall'art. 17, comma 3, L.R. 9/2010 in ordine alla distanza dal centro abitato di Scicli, inserito peraltro nella lista dei beni tutelati UNESCO.

h) Il Genio Civile di Ragusa, ha espresso "parere favorevole" soltanto sulla variazione urbanistica, in maniera irrituale e solo successivamente al parere del Dipartimento Regionale Urbanistica, mentre il parere del Genio è propedeutico (cioè deve essere espresso prima del parere del D.R.U.).

i) Gli altri Enti non hanno mai partecipato alle conferenze – come invece è prescritto – e hanno inviato il loro parere addirittura alla prima conferenza, esprimendosi su un progetto che – come esplicitamente dichiarato dall'ARPA – è stato completamente modificato nel corso dei lavori, tanto che a suo giudizio avrebbe dovuto essere rifatta persino la Valutazione di Impatto Ambientale. In effetti non si è mai concretizzato il "confronto dialettico contestuale della conferenza", viste le limitatissime presenze effettive. L'ultima conferenza, quella che assume la decisione di chiudere il percorso valutativo, vede alla fine la presenza della sola "autorità competente", oltre alla ditta.

l) La decisione di chiudere il percorso delle conferenze è assunto in modo erroneo, perché dal momento in cui erano stati invitati tutti gli enti coinvolti non erano trascorsi 90 giorni, ma solo 35.

m) I verbali delle prime tre (su quattro) conferenze di servizi invece che al Comune di Scicli sono stati inesplicabilmente inviati alla "Commissione Straordinaria presso Comune di Modica".

Sulla base delle suddette considerazioni il circolo di Scicli di Legambiente – con il supporto della presidenza nazionale - e il Comitato per la tutela della Salute dell'Ambiente e del territorio di Scicli hanno chiesto l'annullamento dell'AIA alla Regione Siciliana; e attivato i controlli in corso, che hanno portato ai provvedimenti interdittivi in atto.